

CIRCOLARE INFORMATIVA 22/09

Milano, 18 giugno 2009

OGGETTO: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. Chiarimenti di Banca d'Italia

In relazione alla ns. Circolare Informativa n. 14/09/BP del 29 aprile 2009 avente al oggetto il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39 recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, si trasmettono ulteriori chiarimenti forniti da Banca d'Italia (comunicazione n. 582003 del 11/06/09) in ordine al trattamento prudenziale, segnaletico e bilancistico delle esposizioni riferite a soggetti residenti nelle zone colpite dal sisma.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STUDIO LEG. ASSOCIATO in associazione con Clifford Chance	Rita RIPPA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BCC FACTORING	Mattia SERENA	STUDIO LEG. PERNIGOTTO E ASS.	Enrico PERNIGOTTO
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali	VISIAN STONE	Simona DI VARA
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMACTOR	Direzione Generale		
DETTO FACTOR	Mirko RUBINI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
INTESA SANPAOLO	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
UBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI		

BANCA D'ITALIA

SEDE DI MILANO (135)

DIVISIONE SUPERVISIONE
INTERMEDIARI FINANZIARI (032)

N. 582003 del 11-06-2009
(da citare nella risposta)

RICEVUTO 16 LUG 2009 / 37

Spett.le
ASSIFACT
Via Cerva, 9
20122 Milano

Codice destinatario

Rifer. a nota n. del

Fascicolo W1

Sottoclassificazione AIF000

Oggetto: Normativa segnaletica. Chiarimenti.

Sono qui pervenute alcune richieste di chiarimento riguardanti le modalità di trattamento ai fini delle segnalazioni di vigilanza, del bilancio e delle rilevazioni alla Centrale dei rischi:

- a) delle esposizioni creditizie che beneficiano delle misure di sostegno - a favore delle famiglie che hanno stipulato mutui per l'acquisto dell'abitazione principale - previste dall'Accordo Quadro stipulato fra il Ministero dell'Economia e delle finanze e l'Associazione Bancaria Italiana (Accordo ABI-MEF) ai sensi dell'art. 12 della legge n. 2/2009 (di conversione del D.L. n. 185/2008);
- b) delle esposizioni creditizie che beneficiano delle misure di sostegno in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo previste dal D.L. n. 39/2009.

Nelle accluse note tecniche (allegati 1 e 2) sono forniti i chiarimenti richiesti.

Distinti saluti.

M

PER IL DIRETTORE
(A. Milano)

Merano

NOTA TECNICA

1. Misure di sostegno previste dall'Accordo Quadro ABI-MEF

Nell'Accordo Quadro ABI-MEF è stabilito, fra l'altro, che, "per favorire le famiglie, che rischiano di subire eccessivamente le incertezze della congiuntura economica e i riflessi della crisi finanziaria, le Banche si impegnano a prevedere - nei casi in cui il sottoscrittore del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, o un componente del nucleo familiare convivente abbia usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intenti previsto all'art. 12 del decreto legge e fino al 31 dicembre 2011, di interventi di sostegno al reddito per la sospensione dal lavoro ovvero abbia subito la perdita della propria occupazione da lavoro dipendente, ovvero abbia i requisiti per l'assegnazione della somma una tantum di cui all'articolo 19, comma 2, decreto legge n. 185/08 - la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate senza oneri finanziari per il cliente e con conseguente traslazione del periodo di rimborso. A tal fine verrà anche utilizzato - se capiente - il Fondo di cui all'art. 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La sospensione termina anticipatamente nel caso in cui il lavoratore venga reintegrato o trovi una nuova occupazione."

Ciò premesso, è stato chiesto di chiarire se e in che modo l'anzidetta sospensione dei pagamenti incida, nell'ambito delle segnalazioni di vigilanza, del bilancio e delle rilevazioni alla Centrale dei rischi, sulla classificazione (*in bonis* vs. *deteriorate*) delle esposizioni interessate dalla misura agevolativa.

2. Chiarimenti

2.1 Segnalazioni statistiche di vigilanza

Al riguardo si rammenta, in via preliminare, quanto stabilito dalla Circolare n. 272 del 30.7.2008 "Matrice dei conti" ⁽¹⁾:

- fra le esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate devono essere ricondotte quelle che alla data di riferimento della segnalazione risultano scadute/sconfinanti in via continuativa da non più di 90 giorni o di 180 (a seconda del portafoglio di appartenenza e dell'approccio utilizzato "singolo debitore" oppure "singola transazione");


¹ Cfr. Avvertenze generali, paragrafo "Qualità del credito".

- fra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate devono essere ricondotte quelle che alla data di riferimento della segnalazione risultano essere classificate nel portafoglio "esposizioni scadute" (banche standardizzate) e nelle "esposizioni in default" (banche IRB) ai fini della normativa prudenziale (cfr. Circolare n. 263 del 27.12.2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche");
- fra le partite incagliate devono essere ricondotte determinate esposizioni che alla data di riferimento della segnalazione risultano essere scadute/sconfinanti in via continuativa da oltre 270 giorni e superano determinate soglie di rilevanza (c.d. incagli "oggettivi").

Ciò premesso, si fa presente che la sospensione in esame non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni considerate. Pertanto, salvo che non intervengano elementi obiettivi nuovi che inducano le banche a rivedere, nella loro responsabile autonomia, il giudizio sulla qualità creditizia del debitore o della posizione ⁽²⁾, durante il periodo di durata della sospensione, le esposizioni classificate come sofferenze, partite incagliate, ristrutturare, scadute e/o sconfinanti deteriorate, scadute e/o sconfinanti non deteriorate e "in bonis" devono continuare ad essere rilevate nelle loro originarie categorie di classificazione. Pertanto, per l'intero periodo di efficacia della sospensione gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dello scaduto e/o sconfinamento.

Medesimi criteri devono essere applicati nelle segnalazioni statistiche consolidate (cfr. Circolare n. 115 del 7.8.1990 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata").

2.2 Segnalazioni prudenziali

Le precisazioni fornite nel precedente paragrafo valgono anche per le segnalazioni prudenziali (cfr. Circolare n. 155 del 18.11.1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali").

2.3 Bilancio bancario

La vigente normativa in materia di bilancio bancario (cfr. Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione") fa rinvio, per la definizione di esposizioni "deteriorate", alle regole stabilite nella disciplina

² Resta infatti ferma la responsabilità delle banche per quanto riguarda la classificazione delle esposizioni nelle varie categorie di rischio e, in particolare, in quelle più elevate (sofferenze e incagli).

segnaletica. Pertanto, anche ai fini della redazione del bilancio si applica quanto indicato nel precedente paragrafo 2.1.

2.4 Centrale dei Rischi

Coerenti criteri devono essere applicati nelle segnalazioni alla Centrale dei rischi.

In particolare per la quantificazione degli importi gli intermediari devono tener conto della sospensione delle "partite a scadere"; essi devono quindi considerare che dalla sospensione deriva l'inesigibilità dei crediti in discorso.

Non devono, inoltre, essere segnalati gli interessi maturati successivamente all'adozione del provvedimento di sospensione, essendo gli stessi momentaneamente inesigibili³.

Ai fini della valorizzazione della variabile "stato del rapporto" gli intermediari devono fermare - per l'intero periodo di efficacia della sospensione - il computo dei giorni di persistenza dell'inadempimento.

* * *

Le precisazioni sopra indicate si applicano per tutto il periodo di tempo per il quale viene applicata la sospensione dei pagamenti, ai sensi del protocollo di intenti citato in premessa.

³ Circ. 139/91, cap. II, sez.4, par. 2.

NOTA TECNICA

1. Misure di sostegno in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo

L'art. 6, comma 1 lettera n) del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 dispone la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi speciali di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (4).

Inoltre, la Commissione Regionale ABI Abruzzo ha disposto, con comunicazione del 14 aprile u.s., una serie di misure a favore della popolazione colpita dal terremoto in Abruzzo. In particolare, le banche che aderiscono a tale iniziativa si impegnano a:

- a) favorire la rinegoziazione delle operazioni di mutuo attraverso l'allungamento della scadenza e la conseguente rimodulazione della rata, salvo altre modalità di rinegoziazione;
- b) valutare l'andamento delle aperture di credito in essere nel pieno interesse del cliente e nella consapevolezza della straordinarietà della situazione, con particolare riferimento a rinnovi, revoche e sconfinamenti (5).

Ciò premesso, è stato chiesto di chiarire se e in che modo le anzidette misure di sostegno incidano, ai fini delle segnalazioni di vigilanza, del bilancio e delle rilevazioni alla Centrale dei rischi, sulla classificazione (*in bonis* vs. *deteriorate*) delle esposizioni interessate dalla misura agevolativa.

2. Chiarimenti

2.1 Segnalazioni statistiche di vigilanza delle banche

⁴ L'art. 5 del D.L. 39/2009 dispone inoltre una più generale sospensione dei processi civili e dei termini, prevedendo in particolare la sospensione - per il periodo 6 aprile/31 luglio 2009 - del "decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali" (comma 3) e dei termini di scadenza relativi "a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva" (comma 4).

⁵ La comunicazione in argomento prevedeva altresì la sospensione, fino al 31 dicembre 2009 - e comunque fino alla precedente data di entrata in vigore dei provvedimenti pubblici che saranno appositamente adottati - dei pagamenti rateali dei mutui e degli altri finanziamenti bancari, ivi compreso il credito al consumo. Tale previsione è stata superata dalle disposizioni di cui al D.L. 39/2009.

BANCA D'ITALIA

Al riguardo si rammenta, in via preliminare, quanto stabilito dalla Circolare n. 272 del 30.7.2008 "Matrice dei conti" ⁽⁶⁾:

- fra le esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate devono essere ricondotte quelle che alla data di riferimento della segnalazione risultano scadute/sconfinanti in via continuativa da non più di 90 giorni o di 180 (a seconda del portafoglio di appartenenza e dell'approccio utilizzato "singolo debitore" oppure "singola transazione");
- fra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate devono essere ricondotte quelle che alla data di riferimento della segnalazione risultano essere classificate nel portafoglio "esposizioni scadute" (banche standardizzate) e nelle "esposizioni in default" (banche IRB) ai fini della normativa prudenziale (cfr. Circolare n. 263 del 27.12.2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche");
- fra le partite incagliate devono essere ricondotte determinate esposizioni che alla data di riferimento della segnalazione risultano essere scadute/sconfinanti in via continuativa da oltre 270 giorni e superano determinate soglie di rilevanza (c.d. incagli "oggettivi").

Ciò premesso, con riferimento alle misure previste dal D.L. 39/2009 si osserva che la sospensione dei pagamenti non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni considerate. Pertanto, salvo che non intervengano elementi obiettivi nuovi che inducano le banche a rivedere, nella loro responsabile autonomia, il giudizio sulla qualità creditizia del debitore o della posizione ⁽⁷⁾, durante il periodo di durata della sospensione, le esposizioni classificate come sofferenze, partite incagliate, ristrutturate, scadute e/o sconfinanti deteriorate, scadute e/o sconfinanti non deteriorate e "in bonis" devono continuare ad essere rilevate nelle loro originarie categorie di classificazione. Pertanto, per il periodo di efficacia della sospensione gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dello scaduto e/o sconfinamento.

Relativamente alle rinegoziazioni di cui alla comunicazione della Commissione Regionale ABI Abruzzo (cfr. precedente punto a)), si osserva innanzitutto che la Circolare n. 272 del 30.7.2008 "Matrice dei conti" prevede, tra le condizioni per la classificazione di una posizione nell'ambito delle "esposizioni ristrutturate", la circostanza che la revisione delle condizioni contrattuali sia concessa a causa del deterioramento delle

⁶ Cfr. Avvertenze generali, paragrafo "Qualità del credito".

⁷ Resta infatti ferma la responsabilità delle banche per quanto riguarda la classificazione delle esposizioni nelle varie categorie di rischio e, in particolare, in quelle più elevate (sofferenze e incagli).

condizioni economico-finanziarie del debitore. Tale deterioramento si presume nel caso in cui la posizione sia classificata fra le esposizioni "incagliate" ovvero "scadute/sconfinanti" deteriorate.

Ciò premesso e in relazione a quanto detto in precedenza, le rinegoziazioni di esposizioni classificate "in bonis" o scadute e/o sconfinanti non deteriorate non danno luogo alla "ristrutturazione" del credito nel senso stabilito dalle vigenti disposizioni di vigilanza. Pertanto, tali esposizioni non devono essere segnalate fra quelle "ristrutturate".

Qualora, invece, formino oggetto di rinegoziazione esposizioni già classificate fra le "attività deteriorate", occorre regolarsi come segue:

- 1) qualora oggetto di rinegoziazione siano esposizioni classificate tra le sofferenze, esse devono continuare a essere rilevate come tali;
- 2) qualora oggetto di rinegoziazione siano esposizioni classificate tra gli incagli e queste costituiscano l'unica esposizione verso il debitore, esse vanno segnalate tra gli incagli oppure tra le esposizioni ristrutturate a seconda che ci sia o meno l'intento liquidatorio; qualora insieme ai finanziamenti rinegoziati figurino ulteriori esposizioni nei confronti del debitore, i finanziamenti continuano ad essere rilevati tra gli incagli;
- 3) qualora oggetto di rinegoziazione siano esposizioni classificate tra le esposizioni "scadute e/o sconfinanti" deteriorate, l'intera esposizione verso il debitore va segnalata tra le esposizioni ristrutturate.

Medesimi criteri devono essere applicati nelle segnalazioni statistiche consolidate (cfr. Circolare n. 115 del 7.8.1990 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata").

2.2 Segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari ex art. 107 del T.U.B.

Le precisazioni fornite nel precedente paragrafo 2.1 valgono anche per le segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari ex art. 107 del T.U.B. (cfr. Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale").

2.3 Segnalazioni intermediari ex art. 106 del T.U.B.

Con riferimento alle sofferenze le precisazioni fornite nel precedente paragrafo 2.1 si applicano anche alle segnalazioni degli intermediari ex art. 106 del T.U.B. (cfr. Circolare n. 273 del 5 gennaio 2009 "Segnalazione degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario").

2.4 Segnalazioni di vigilanza prudenziali

Le precisazioni fornite nel precedente paragrafo 2.1 valgono anche per le segnalazioni prudenziali (cfr. Circolare n. 155 del 18.12.1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" e Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale").

2.5 Bilancio bancario

La vigente normativa in materia di bilancio bancario (cfr. Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione") fa rinvio, per la definizione di esposizioni "deteriorate", alle regole stabilite nella disciplina segnaletica. Pertanto, anche ai fini della redazione del bilancio si applica quanto indicato nel precedente paragrafo 2.1.

2.6 Bilancio intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B.

Si applicano le precisazioni fornite nel precedente paragrafo 2.1 (cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006 "Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM)).

2.7 Bilancio intermediari ex art. 106 T.U.B.

Si applicano le precisazioni fornite nel precedente paragrafo 2.3.

2.8 Centrale dei rischi

Coerenti criteri devono essere applicati nelle segnalazioni alla Centrale dei rischi.

In particolare con riferimento alla misura di cui al citato punto a), per la quantificazione degli importi gli intermediari devono tener conto della sospensione delle "partite a scadere"; essi devono quindi considerare che dalla sospensione deriva l'inesigibilità dei crediti in discorso.

Non devono, inoltre, essere segnalati gli interessi maturati successivamente all'adozione del provvedimento di sospensione, essendo gli stessi momentaneamente inesigibili⁸).

Ai fini della valorizzazione della variabile "stato del rapporto" gli intermediari devono fermare - per l'intero periodo di efficacia della sospensione - il computo dei giorni di persistenza dell'inadempimento.

⁸ Circ. 139/91, cap. II, sez.4, par. 2.

BANCA D'ITALIA

* * *

Le precisazioni sopra indicate valgono: a) per le banche e per gli intermediari finanziari ex art. 107 del T.U.B. a partire dalle segnalazioni riferite al 30 aprile 2009. Laddove siano stati applicati criteri segnaletici difformi da quelli sopra indicati, andranno operate le necessarie rettifiche; b) per gli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. a partire dalle segnalazioni riferite al 30 giugno 2009.

M

F. Am